

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965

(22^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere » (1101) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 263, 265, 266
ATTAGUILE, relatore	264, 266
BARACCO	266
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste	266
CONTE	265
GRASSI	265
GRIMALDI	265

La seduta è aperta alle ore 11,50.

Sono presenti i senatori: Asaro, Attaguile, Baracco, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Grassi, Grimaldi, Marchisio, Milillo, Militerni, Moretti, Rovella, Santarelli,

Sibille, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere » (1101)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

A T T A G U I L E , *relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, il regolamento della Comunità economica europea n. 13/64, entrato in vigore il 1° novembre 1964 e tendente a realizzare gradualmente un'organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda il latte ed i prodotti lattiero-caseari, sottopone l'importazione di tali prodotti ad un regime di prelievi, la cui entità è determinata in relazione alla differenza tra il prezzo di entrata di ogni prodotto ed il suo prezzo franco frontiera. Per l'Italia, quindi, il prezzo di entrata del latte scremato in polvere è stato fissato in lire 34.180 al quintale.

Tuttavia, allo scopo di favorire la produzione di un determinato tipo di bestiame consentendo agli allevatori di poter disporre di mangimi a base di latte in polvere a prezzi agevolati, il Governo italiano ha ritenuto opportuno dimezzare il suddetto prezzo di entrata per quanto riguarda il latte scremato in polvere destinato all'industria degli alimenti per il bestiame, portandolo a lire 18.438 al quintale: e ciò in base ad una facoltà prevista dal regolamento numero 113 del Consiglio della CEE. Di conseguenza, aggirandosi le quotazioni internazionali di tale tipo di latte in polvere intorno alla cifra suindicata, l'industria mangimistica è stata posta in grado di rifornirsi del prodotto praticamente in esenzione da prelievo; e lo stesso accade per l'importazione di mangimi contenenti latte in polvere.

È però sorto il problema delle sofisticazioni, che la differenza tra i suddetti prelievi senza dubbio favorirebbe, e da esso la necessità di garantire in tutti i modi la destinazione ad esclusivo uso zootecnico tanto del latte in polvere quanto dei mangimi importati. Tale è appunto lo scopo del disegno di legge al nostro esame, il quale, oltre a vietare il commercio del latte in questione ed il suo impiego nella preparazione di prodotti per l'alimentazione umana, detta alcune modalità per l'accertamento e la repressione delle frodi, stabilendo infine le sanzioni penali per le infrazioni ai divieti suindicati.

Ora, dal punto di vista legislativo, non vi è certamente nulla da obiettare. Avrei pe-

rò alcune perplessità per quanto riguarda gli articoli 3 e 6.

L'articolo 3 stabilisce infatti: « I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori che potranno essere indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantità e le modalità d'impiego di tali elementi rivelatori ». L'articolo 6, all'ultimo comma, vieta invece « l'impiego di amido di granturco nella preparazione di prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte o suoi derivati ». Bisogna anzitutto osservare che, pur essendo prevista la possibilità da parte del Ministero dell'agricoltura di indicare altri rivelatori per i mangimi composti, oltre all'amido di granturco, il divieto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 per l'amido di granturco stesso rimane sempre fermo, ed è evidente che ciò non potrà non arrecare un grave danno a chi lo produce.

In secondo luogo, anche quando il Ministero indicasse sempre l'amido di granturco come rivelatore per i mangimi, con il divieto dell'articolo 6 non si raggiungerebbe egualmente lo scopo voluto. Mi risulta infatti che la molecola dell'amido di granturco mantiene le sue caratteristiche se trattata a freddo, così come accade per i mangimi, per cui è possibile poterne rilevare la presenza attraverso il microscopio; ma se trattata a caldo, come potrebbe avvenire nell'industria dolciaria, essa perde le suddette caratteristiche, e non è quindi più possibile riscontrarne la presenza nel prodotto finito.

Sarei quindi dell'avviso di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6; o, quanto meno, di sostituirla con una norma per la quale l'amido di granturco, nelle industrie dolciarie e simili, debba essere tenuto separatamente fino al momento della sua utilizzazione, in modo da ren-

dere possibile, attraverso i controlli, l'acertare se esso sia stato impiegato esclusivamente per la lavorazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana oppure fosse già contenuto in mangimi composti con latte magro in polvere.

A parte questo, sono, ripeto, favorevole al disegno di legge, che raccomando all'approvazione dei colleghi.

C O N T E . Vorrei un chiarimento dall'onorevole relatore. Da quanto appare attraverso la lettura della relazione unita al disegno di legge, sembrerebbe che esso fosse più che altro volto a reprimere eventuali frodi in campo fiscale. Ora, se così fosse, non vedrei molto la competenza in merito della nostra Commissione.

G R A S S I . È lo stesso quesito che mi sono posto io, poichè credo di non aver compreso bene quale sia lo scopo che il Governo si prefigge col provvedimento.

Due sono infatti i casi: o si vuole proteggere il latte animale nostrano da quello vegetale — ad esempio di soia — che viene importato in grande quantità, o si vuole colpire l'importazione a fini fiscali. La questione va chiarita meglio, anche perchè il latte di soia trova attualmente largo impiego nella fabbricazione del cioccolato e dei formaggi.

A me sembra, comunque, che lo scopo del disegno di legge sia quello di impedire che il latte magro importato dall'estero per usi animali venga impiegato per altre destinazioni; e ciò anche al fine indiretto di proteggere il latte animale prodotto in Italia. Oggi, come dicevo, il latte viene abitualmente mistificato sia presso l'industria dolciaria che presso quella casearia; è quindi necessario esercitare un particolare controllo su questi settori.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge è stato presentato per annullare l'incentivo alla frode derivante dalla differenza fra il dazio che grava sull'importazione del latte in polvere per uso umano e quello che grava sul latte destinato alla fabbricazione dei mangimi; e non è stato ispirato da motivi

di carattere fiscale, tanto è vero che non si è ritenuto necessario neanche richiedere il parere della Commissione di finanze

G R A S S I . Ad ogni modo, mi riservo di proporre un emendamento al primo comma dell'articolo 6, la cui formulazione non mi sembra abbastanza chiara.

G R I M A L D I . Non v'è dubbio che il motivo ispiratore del disegno di legge merita attento esame; ma mi sembra che esso, dopo il quesito posto dal collega Grassi, sia stato individuato con chiarezza. Il provvedimento persegue il fine di tutelare il latte animale da noi prodotto e destinato all'alimentazione umana; tutela che deve essere effettuata anche attraverso la delimitazione della circolazione e dell'uso del latte importato.

Considerata la questione sotto questo punto di vista, la mia parte è senz'altro favorevole al progetto di legge. Condividiamo anche, però, l'eccezione sollevata dal relatore per quanto riguarda il primo capoverso dell'articolo 6, ritenendo necessario evitare di arrecare un danno alla produzione dell'amido di granturco. Non bisogna turbare quello che è un sistema produttivo piuttosto sviluppato e tradizionale per il nostro Paese.

C O N T E . Mi permetto di dissentire dall'interpretazione data al disegno di legge dai colleghi Grassi e Grimaldi: esso, infatti, tutto è fuorchè protettivo del latte nazionale.

Noi oggi abbiamo in Italia un regime, per il quale possiamo importare quanto latte magro scremato in polvere vogliamo; solo, se è destinato ad uso alimentare umano, dobbiamo pagare, secondo il sistema dei prelievi, un dazio di 34.180 lire al quintale, mentre se è destinato ad uso animale il dazio è ridotto a circa 18.000 lire. Ciò, naturalmente, può indurre molta gente ad approfittare della circostanza per trarne vantaggi economici; ad impiegare, cioè, il latte destinato ai mangimi ed introdotto a prezzi agevolati, nella fabbricazione di prodotti alimentari.

Ora, siccome il Governo ha il diritto di tutelarsi, e deve anche mantenere i suoi impegni verso il Mercato comune — dato che il sistema dei prelievi interessa la Comunità europea, e la facoltà di ridurre il dazio, della quale il Governo stesso si è avvalso, riguarda solo il campo dei mangimi — giustamente si è deciso di elaborare un disegno di legge, con il quale si comminano gravi pene pecuniarie per le suddette frodi di carattere fiscale.

Ora, essendo questa la sostanza del disegno di legge, è evidente che, come dicevo, esso non è volto alla protezione del latte nazionale. Del resto bisogna riconoscere che, dati gli attuali prezzi del latte in Italia, purtroppo anche il latte in polvere importato con un prelievo di circa 34.000 lire al quintale diventa conveniente rispetto a quello prodotto in Italia. Comunque il problema principale è quello di evitare l'indebito arricchimento da parte dei produttori; e, a mio avviso, il nostro Governo ha tutte le ragioni di cautelarsi impedendo le frodi.

Non sono in grado di dare un giudizio, non essendo nostra materia, sull'efficacia o meno delle pene pecuniarie proposte al fine di indurre gli industriali a non incorrere nelle infrazioni previste. Ad ogni modo, ripeto, il disegno di legge merita di essere in linea di massima approvato, per le considerazioni di cui sopra.

A T T A G U I L E, *relatore*. Concordo con l'interpretazione data al disegno di legge dal collega Conte.

C A M A N G I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi sembra che il disegno di legge sia di una semplicità estrema, e che la sua portata sia già stata sufficientemente chiarita, specie dall'ultimo intervento del senatore Conte. Non sarà comunque male ribadire che non si tende affatto, con esso, ad istituire una protezione per il latte nazionale, essendo già tale protezione rappresentata dall'istituzione del prelievo di 34.180 lire sull'importazione di latte in polvere; il problema da risolvere è invece un altro: quello di evitare le frodi

che potrebbero derivare dal differente regime doganale previsto per i due tipi di latte in polvere. Ora, siccome noi abbiamo interesse a far entrare in Italia, per l'alimentazione animale, quello stesso latte in polvere che intendiamo non sia utilizzato nella fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana, con il provvedimento si è inteso risolvere appunto tale contrasto.

Per far ciò ci si è serviti, oltre che della previsione di pene pecuniarie per i contravventori ai divieti stabiliti dal provvedimento stesso, della fissazione di determinati sistemi tecnici per l'individuazione delle frodi. E, a questo proposito, debbo dire che le perplessità manifestate dal relatore circa gli articoli 3 e 6 meritano un attento esame. Non sono in questo momento in grado, per la verità, di esprimermi con perfetta cognizione di causa sulla questione, e dovrei pertanto rivolgermi agli Uffici del Ministero, per cui pregherei la Commissione di voler accedere ad un breve rinvio della discussione del disegno di legge. A meno che non si voglia superare i dubbi espressi dal relatore ed approvare oggi stesso il provvedimento.

B A R A C C O. Ritengo sia molto opportuno chiarire bene ogni perplessità, ad evitare che il provvedimento possa dare luogo, nella sua applicazione, ad interminabili questioni in sede giudiziaria.

A T T A G U I L E, *relatore*. Per quanto mi riguarda, mi metterò in contatto con gli uffici competenti del Ministero, per vedere di superare le mie perplessità.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, e non facendosi osservazioni, rinvio l'esame degli articoli ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari